



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Deposito in Data 8-03-2016
DIRIGENTE

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA
MODIFICHE ALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N. 6 "LEGGE ELETTORALE" E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED ALLA LEGGE QUALIFICATA 29 MAGGIO
2013 N. 1 "DEL REFERENDUM E DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA
POPOLARE"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

On.li Consiglieri,

il presente progetto di legge qualificata è diretto ad apportare modifiche normative finalizzate a coordinare e migliorare il funzionamento di specifiche disposizioni in ambito elettorale e referendario ed a definire con maggiore chiarezza aspetti di carattere procedurale anche in conseguenza delle criticità emerse durante le precedenti consultazioni.

Nello specifico le modifiche che si intendono apportare riguardano l'ammissibilità al voto presso il Seggio Speciale, le modalità di scelta dei Presidenti di seggio e degli scrutatori, l'identificazione degli elettori privi di documento di riconoscimento ed, unicamente nell'ambito delle consultazioni referendarie, modifiche al termine relativo alla costituzione del comitato contrario, ed agli Uffici elettorali intersezionali, dei quali non è prevista la costituzione.

Il Capo I contiene modifiche alla Legge Elettorale. Con l'articolo 1 si propone di estendere l'ammissibilità al voto presso il Seggio Speciale allestito presso l'Ospedale di Stato agli anziani ospitati stabilmente in strutture pubbliche o private convenzionate con l'Istituto di Sicurezza Sociale. Lo scopo della norma, conformemente agli indirizzi formulati dalla Commissione Elettorale, è quello di consentire agli anziani che si trovano in tali strutture di andare a votare, oltre che nel seggio allestito presso la sede del Castello in cui la struttura che li ospita si trova, presso l'Ospedale di Stato al fine di garantire eventuali esigenze assistenziali che dovessero insorgere.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

1

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

In attuazione dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 novembre 2015, l'articolo 2 modifica l'articolo 23 della Legge Elettorale che disciplina le modalità di scelta dei Presidenti di Seggio e degli scrutatori, principalmente con il fine di dare maggiore possibilità a chi è privo di occupazione di esercitare tale funzione. A livello procedurale si è intervenuti prevedendo due liste di disponibilità distinte sia per i Presidenti di Seggio che per gli scrutatori: nella prima, che ha priorità rispetto all'altra in merito al sorteggio, sono iscritti coloro che risultano privi di un'occupazione da almeno centottanta giorni, nell'altra coloro che abbiano dato la loro disponibilità e non siano iscritti nelle liste di disoccupazione nei termini indicati. Nel medesimo articolo è stato ritenuto opportuno aggiungere ai casi di incompatibilità all'esercizio di tale funzione, l'ipotesi di coloro che svolgano la funzione di delegato effettivo e di delegato supplente ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della Legge Elettorale.

Inoltre, al fine di agevolare l'esercizio del diritto di voto, si è proposto di modificare l'articolo 33 della Legge Elettorale nel senso di prevedere, fra le modalità di accertamento dell'identità dell'elettore che si reca al seggio per votare, che ciò possa avvenire ad opera di altri due elettori iscritti *"in una delle sezioni elettorali appartenenti al medesimo Castello"* ove è iscritto l'elettore da identificare piuttosto che *"nella medesima sezione"* come previsto dalla vigente normativa. In tal modo risulterà senza dubbio più agevole trovare due individui che conoscano l'elettore privo del documento di identità, potendo attingere dall'intero numero di elettori iscritti nei vari seggi del medesimo Castello.

Nel Capo II sono apportate modifiche alla Legge Qualificata sul referendum. L'articolo 4 che modifica l'articolo 8 della Legge Qualificata n.1/2013 è diretto ad evitare che il comitato contrario al referendum sia soggetto a disparità di trattamento nell'utilizzo degli spazi di propaganda referendaria qualora si costituisca in prossimità della scadenza del termine attualmente previsto per legge. Tale ipotesi potrebbe verificarsi in quanto il termine indicato all'articolo 8 e che precisamente fissa *"a cinque giorni prima dell'apertura della campagna elettorale"* la possibilità per il comitato contrario di costituirsi, non tiene in considerazione altri termini espressamente previsti.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Nello specifico, l'articolo 15 della Legge Qualificata n. 1/2013 regolamenta la "campagna referendaria, la cui durata è fissata in quindici giorni" e specifica che "sono ammessi alla campagna referendaria il comitato promotore del referendum, l'eventuale comitato contrario le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale e le forze politiche che abbiano presentato liste nell'ultima consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale." L'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 fissa "alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello previsto delle elezioni" la chiusura della campagna referendaria. Se ne deduce che il termine ultimo per la costituzione di un comitato contrario è il ventunesimo giorno antecedente alla data delle elezioni, e che, nel caso si costituisca, ha diritto ad utilizzare gli spazi di propaganda per la campagna referendaria. Ma l'articolo 14 della Legge Qualificata n. 1/2008 specifica che la Commissione Elettorale "non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni provvede alla delimitazione degli spazi" di propaganda per la campagna. L'articolo 4 della Legge n. 36/1997 facendo riferimento al termine del trentesimo giorno esplicita che "entro il termine di cui al primo comma la Commissione Elettorale assegna le superfici seguendo il numero d'ordine delle liste ammesse." Pertanto se si costituisse un comitato contrario fra il trentesimo ed il ventunesimo giorno precedente quello delle elezioni, visto i termini definiti attualmente, e visto che l'assegnazione degli spazi di propaganda avrebbe già avuto luogo, non potrebbe usufruirne. Si propone quindi di fissare al ventesimo giorno dall'emanazione del decreto che fissa la data di svolgimento del referendum il termine per la costituzione del comitato contrario.

L'articolo 5 è diretto a riformulare l'articolo 16, comma 3 della Legge Qualificata n. 1/2013, in quanto in esso non è stata riportata la norma che prevede la non costituzione degli Uffici elettorali intersezionali per le consultazioni referendarie, nonostante l'articolo 17 della Legge Qualificata n. 1/2008, che aveva modificato l'allora vigente normativa in materia referendaria, l'avesse prevista espressamente. Per il legislatore quindi non esistevano già all'epoca le medesime esigenze che in ambito elettorale avevano portato alla previsione degli Uffici elettorali intersezionali. Sebbene questo fosse l'intento del legislatore, la Legge Qualificata n. 1/2013, andando a ridisciplinare l'istituto del referendum, ha abrogato tutte le disposizioni precedenti in materia senza riportare per intero il contenuto dell'articolo 17 della Legge Qualificata n.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

1 del 2008, e sopprimendo di fatto le disposizioni relative alla non costituzione degli Uffici elettorali intersezionali.

Per il contenuto e le finalità che il progetto di legge qualificata in allegato si prefigge, si confida in un suo favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA
Gian Carlo Venturini

